

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1160

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MACRELLI

Annunziata il 23 settembre 1954

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 3 agosto 1949, n. 589, si è già provveduto a stabilire le norme ed i limiti della concessione di un contributo costante da parte dello Stato per 35 anni nella spesa, riconosciuta necessaria per la costruzione o completamento di ospedali ed in favore delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni. Per la stessa legge n. 589, le dette Istituzioni pubbliche di beneficenza per procurarsi i mezzi necessari a tali opere possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o altri Istituti di credito o anche con privati. Senonché per il tasso d'interesse più favorevole, l'unico mutuante cui la stragrande maggioranza dei pubblici ospedali possono di fatto ricorrere, ed in effetti hanno ricorso, è la Cassa depositi e prestiti; ciò che importa però la garanzia dei comuni o delle provincie.

È accertato tuttavia che questi ultimi, sia per avere esaurito il margine di legge disponibile per garanzie, sia per dovere destinare l'eventuale margine ancora sussistente a garanzia di altre opere di loro stretta competenza, hanno dimostrato di non potere o non volere concedere la prescritta garanzia. Questa situazione si è verificata anche a danno degli Istituti di case popolari per i mutui da questi da contrarsi per le costruzioni di case di abitazione. In tale stato di cose, le provvidenze della premessa legge n. 589, in favore dei pubblici ospedali, diventano di fatto

inoperanti, mentre la situazione ospedaliera italiana richiede invece costruzioni ed ampliamenti che rendano efficienti i pubblici ospedali la cui funzione è insostituibile. Or bene mentre per gli Istituti di case popolari si è ovviato al grave inconveniente con la legge 8 aprile 1954, n. 144, istituendo la garanzia dello Stato, che segue di diritto alla concessione del contributo per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, non si è ancora provveduto per gli ospedali, per quanto sia da considerarsi egualmente urgente e improrogabile la necessità, specie in vista della funzione altamente sociale che essi esercitano.

La presente proposta di legge ha lo scopo di ovviare all'inconveniente. Essa consta di cinque articoli.

L'articolo 1 dispone che la garanzia per i mutui, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione o ampliamento di ospedali è assunta dallo Stato. Ciò mira a rendere operante la stessa disposizione di legge suddetta, la quale altrimenti resterebbe lettera morta, dal momento che i comuni e le provincie non possono nella stragrande maggioranza dei casi impegnare le proprie disponibilità di imposte, se non a patto di trascurare le opere di loro stretta competenza, e d'altra parte gli Enti di beneficenza, non avendo delegazioni da rilasciare su imposte, non sono di fatto in grado di stipulare con la Cassa depositi e prestiti quei mutui che pure

la stessa legge n. 589 all'articolo 11 prevede possano essere stipulati. La garanzia che lo Stato presta, secondo il disegno di legge, è automatica nel senso che la stessa concessione del contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici è atto valido per impegnare lo Stato circa la garanzia. Naturalmente, per evidenti ragioni di coordinamento e di amministrazione, il decreto del Ministro dei lavori pubblici dovrà essere comunicato a quello del tesoro.

Poiché alcuni ospedali sono stati costruiti o sono in corso di costruzione con mutui garantiti dai comuni o provincie, appare naturale che anche per i mutui già contratti, sempre però in dipendenza della legge 3 agosto 1949, n. 589, si estenda la garanzia dello Stato. Ciò non solo serve a liberare i comuni da un onere che non è loro proprio, ma si rende necessario, anche per ragioni pratiche, dovendosi evitare che per una stessa costruzione ospedaliera vi siano mutui differentemente garantiti, e per maggiore semplicità di amministrare i mutui stessi da parte della Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 2 fa obbligo alle Istituzioni pubbliche di beneficenza di affidare il servizio di Tesoreria ad Aziende di credito. Tale disposizione è la necessaria premessa affinché lo Stato, quando abbia dovuto pagare alla Cassa depositi e prestiti annualità di ammortamento di mutui contratti dalle Istituzioni predette, possa poi effettuare la rivalsa. Essa si attua nei modi di cui all'articolo 4. La disposizione in esame, per quanto direttamente rivolta allo scopo di cui sopra, darà anche il risultato di ottenere che le Istituzioni *de quo* dispongano di un servizio di Tesoreria più spedito e più sicuro di quello che possa essere il servizio gestito direttamente.

L'articolo 3 prevede l'obbligo del Ministero del tesoro di versare alla Cassa depositi

e prestiti le annualità scadute e non pagate afferenti ai mutui di cui sopra sulla semplice notifica dell'inadempienza dell'Ente mutuatario fatta dalla Cassa depositi e prestiti. Si è voluto precisare che la garanzia è di attuazione immediata, come quella che risulta col sistema delle obbligazioni sulle Imposte. Per tale effetto si è esonerata la Cassa depositi e prestiti dall'obbligo della preventiva escussione dell'Ente mutuatario, debitore principale. Il pagamento da parte del Tesoro dello Stato opera di diritto la sostituzione di questo in tutte le azioni e diritti della Cassa depositi e prestiti verso il debitore.

L'articolo 4, in relazione all'articolo 2 e per rendere efficiente l'azione di regresso dello Stato verso l'Ente debitore che non abbia pagato alla Cassa depositi e prestiti le annualità d'ammortamento, dà facoltà all'intendente di finanza competente di prelevare la somma presso il tesoriere dell'Ente debitore. Naturalmente ciò potrà avvenire tanto sulle somme di effettiva spettanza dell'Ente esistenti in deposito presso il tesoriere, quanto sulle disponibilità per aperture di credito che il tesoriere abbia fatto all'Ente. L'intendente di finanza provvede con emissione di mandato sul tesoriere, che è equiparato ad ogni effetto al mandato dell'Ente e che libera il tesoriere della somma pagata nei confronti dell'Ente di cui gestisce il servizio.

L'articolo 5 dispone la liberazione dei comuni e delle provincie che abbiano prestato la propria garanzia per mutui già contratti per la costruzione di ospedali e non ha bisogno di particolare commento.

Confido pertanto che la presente proposta di legge incontrerà il favore della Camera, poiché essa serve a facilitare, senza danno ed aggravio per lo Stato, l'attività degli ospedali in un settore riconosciuto particolarmente utile alla pubblica sanità ed assistenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mutui con contributi erariali già contratti e da contrarsi a sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, con la Cassa depositi e prestiti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

ART. 2.

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che abbiano ottenuto mutui garantiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1, sono tenute ad affidare il servizio di Tesoreria ad una delle Aziende di credito previste dall'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

ART. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente articolo 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte delle predette Istituzioni di assistenza e beneficenza alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Ente mutuatario.

ART. 4.

Ai fini di quanto disposto al precedente articolo, l'intendente di finanza del luogo ove ha sede l'Istituzione di beneficenza è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Istituzione stessa, sulle somme di spettanza di questa, quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate. Il prelevamento è fatto

con mandato di ufficio emesso dall'Intendente di Finanza, che costituisce titolo valido di liberazione del tesoriere verso l'Ente debitore.

ART. 5.

I comuni e le provincie, che abbiano già contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti a favore di Istituzioni di assistenza e beneficenza per la costruzione di ospedali a sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sono esonerati dalla garanzia prestata per le annualità che scadono dopo l'entrata in vigore della presente legge. La Cassa depositi e prestiti restituirà ai comuni e alle provincie suddette tutte le relative delegazioni e ne darà comunicazione al Ministero dell'interno.

Agli effetti di quanto è disposto dagli articoli 4 e 5 della presente legge, la Cassa depositi e prestiti darà comunicazione dei predetti mutui in corso, al Ministero del tesoro, al Ministero dei lavori pubblici e all'Intendenza di finanza competente.